



COPIA

COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMPETENZE E PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DEI GIOCHI LECITI.

L'anno DUEMILATREDICI addì QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POLLONI FLAVIO	S	ULIVI DANIELE	S		
BERRA SERGIO	S	PANZA GIUSEPPINA	S		
CUCCHETTI GIOVANNI	S	MASTELLI CARLOTTA	N		
FONTANA GIUSEPPE	S	ERPA ANDREA	S		
GUALDONI LIDIA	S				
MARNATI MATTEO	S				
TESTA MARCO	S				

TOTALE PRESENTI: 10

TOTALE ASSENTI: 1

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GARAVAGLIA CARLA

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 542 reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 17/07/2013 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17/07/2013

Il Segretario Generale
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

Introduce e relaziona il Consigliere Berra.

Il Consigliere Testa lancia un appello alle forze politiche: proporre un documento condiviso nei confronti dei commercianti per sensibilizzarli che il gioco provoca alle famiglie.

Il Consigliere Berra presenta i seguenti emendamenti votati. Art.13: eliminare le parole “nei quali i locali”,e poi di seguito, ove riportato, sostituire “art.7”con “art.5”**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 04/07/2013**

OGGETTO:
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMPETENZE E
PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
NEL SETTORE DEI GIOCHI LECITI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il presente Regolamento, composto da 19 articoli, determina le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dei giochi leciti, delle sale gioco, della distribuzione ed installazione apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e svago, attribuite al Comune nel settore dei giochi leciti;

RITENUTO che le competenze in materia spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per gli aspetti procedurali, al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 1 del T.U.LL.P.S. per gli aspetti sanzionatori ed interdettivi, nonché, alla Struttura Unica Decentrata è demandata la competenza per la verifica delle SCIA e/o ogni altro atto autorizzativo comunque denominato;

PRESO ATTO che tale materia è disciplinata in attuazione alla attuale formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241/90 e che i procedimenti derivanti dalle norme dettate dal presente Regolamento sono assoggettate all'istituto della Segnalazione Certificata Inizio Attività (di seguito denominata solamente SCIA);

DATO ATTO CHE nei casi previsti dalle norme in vigore, del buon fine della SCIA, il responsabile del procedimento ne da comunicazione al Prefetto ed al Questore.

VISTO altresì il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

Consiglieri votanti : 10

Con n.10 voti favorevoli

Con n.// voti contrari

Con l'astensione dei Consiglieri://

DELIBERA

Introduce e relaziona il Consigliere Berra.

Il Consigliere Testa lancia un appello alle forze politiche: proporre un documento condiviso nei confronti dei commercianti per sensibilizzarli che il gioco provoca alle famiglie.

Il Consigliere Berra presenta i seguenti emendamenti votati. Art.13: eliminare le parole “nei quali i locali”,e poi di seguito, ove riportato, sostituire “art.7”con “art.5”**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 04/07/2013**

- di approvare il regolamento comunale delle competenze e procedure per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dei giochi leciti.;
- di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza all'ufficio di Segreteria, per la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza,

Consiglieri votanti:10

Con n. 10 voti favorevoli

Con n. // voti contari;

Con l'astensione dei Consiglieri: //

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico 2000, sull'ordinamento degli Enti Locali.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL
04/07/2013

OGGETTO:

*APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMPETENZE E PROCEDURE PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DEI GIOCHI
LECITI.*

Comune di Cuggiono

(Provincia di Milano)

Regolamento comunale delle competenze e procedure per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dei giochi leciti

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

Sportello Unico Attività Produttive

TITOLO PRIMO

Finalità del Regolamento

Art. 1 - Norme di riferimento.

Il presente Regolamento determina le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dei giochi leciti, delle sale gioco, della distribuzione ed installazione apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e svago, attribuite al Comune da:

- T.U.LL.P.S. - R.D. 18 Giugno 1931 n.773 e relativo Regolamento di esecuzione
- Decreto Ministero delle Finanze 27 ottobre 2003
- Decreto Ministero delle Finanze 18 gennaio 2007
- Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011
- D.P.R. n.616/1977
- D.Lgs n.112/1998
- D.Lgs n. 59/2010

nonché tutte le altre norme previste da leggi e da regolamenti, statali e regionali.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90.

Art. 2 - Competenze

Le competenze in materia spettano:

- a) al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per gli aspetti procedurali;
- b) al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 1 del T.U.LL.P.S. per gli aspetti sanzionatori ed interdettivi.

Art. 3 - Ufficio competente a ricevere le istanze

Alla Struttura Unica Decentrata è demandata la competenza per la verifica delle SCIA e/o ogni altro atto autorizzativo comunque denominato.

Art. 4 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Indicazioni di carattere generale per l'istruttoria e le comunicazioni.

In attuazione alla attuale formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241/90, i procedimenti derivanti dalle norme dettate dal presente Regolamento sono assoggettate all'istituto della Segnalazione Certificata Inizio Attività (di seguito denominata solamente SCIA).

Per la presentazione della SCIA, di avvio attività o di modifica dei locali e superfici, si dovrà utilizzare la specifica modulistica predisposta dalla Struttura Unica Decentrata.

Le sotto elencate modifiche all'attività dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di almeno due giorni:

- modifica degli orari di esercizio
- sospensione volontaria dell'attività per più di trenta giorni.

L'effettivo possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del responsabile dell'istruttoria, il quale provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell'istruttoria.

Esaurita la procedura istruttoria, entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla presentazione della SCIA, il responsabile SUAP ha la facoltà di imporre prescrizioni, limitazioni o divieti specifici mediante appositi provvedimenti.

In ogni caso, anche successivamente al termine temporale sopra riportato, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento nella situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il Responsabile SUAP può annullare il diritto ad esercitare illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato.

Nei casi previsti dalle norme in vigore, del buon fine della SCIA, il responsabile del procedimento ne da comunicazione al Prefetto ed al Questore.

Art. 5 – Requisiti soggettivi.

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge e dalle disposizioni relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa, nonché dal presente Regolamento per i singoli casi, l'inizio e l'esercizio delle attività di cui agli articoli successivi, deve essere vietato:

- a chi nei propri confronti sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/65 (antimafia);
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona per rapina od estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
- a chi è stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

L'esercizio delle attività, di cui al presente Regolamento, deve essere vietato quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto od in parte le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

Art. 6 - Sospensione e cessazione dell'attività

Il diritto ad esercitare può essere revocato quando l'attività viene sospesa per un periodo superiore ad un anno, senza che della sospensione l'interessato abbia fatto pervenire motivata comunicazione. La cessazioni definitiva dell'attività deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto fatto, mediante apposita modulistica messa a disposizione dalla Struttura Unica Decentrata sul portale istituzionale.

Art. 7 - Sorvegliabilità e ispezionabilità dei locali adibiti a sale gioco

Il diritto ad esercitare una attività di sala gioco può essere negato o revocato qualora i locali in cui si intende avviare o svolgere l'attività non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di attuazione del T.U.L.L.P.S..

A tal fine risulta necessario che gli stessi presentino le seguenti caratteristiche:

1. Sorvegliabilità esterna:

- a. i locali adibiti a sale gioco devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o d'uscita
- b. le vie di accesso e di uscita non possono essere utilizzate per l'accesso ad abitazioni private e devono essere ben visibili ed identificabili mediante insegne o targhe anche luminose
- c. l'accesso ai locali deve avvenire senza impedimenti od ostacoli e tramite una porta che consenta la libera apertura dall'esterno e dall'interno
- d. le porte munite di vetrate e le finestre devono consentire la libera visione anche dall'esterno Di conseguenza è vietato installare tende e/o altri manufatti oscuranti.

2. Sorvegliabilità interna:

- a. le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature che non consentano un immediato accesso
- b. eventuali locali interni non aperti al pubblico debbono essere indicati al momento della richiesta del titolo autorizzativo o alla presentazione della denuncia di inizio attività
- c. nei locali non vi devono essere porte che consentano di accedere a dimore o spazi privati (cosa si vuole intendere?)
- d. i locali chiusi al pubblico devono essere identificati mediante targhe od altre indicazioni.

Non è ammesso il collegamento diretto fra la sala gioco ed eventuali esercizi pubblici di somministrazione od esercizi commerciali contigui.

Non può essere impedito agli organi di polizia preposti al controllo l'accesso ai locali aperti al pubblico ed ai locali non aperti al pubblico.

Art. 8 - Attività di controllo ed ispezione

Gli appartenenti alla Polizia Locale, e ogni altro agente appartenente alle forze di polizia di sicurezza e giudiziaria, hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti statali, regionali o comunali.

Art. 9 - Sanzioni e procedure

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, integrate, ove ne ricorrano gli estremi, dalle disposizioni dettate dall'art. 17, 17bis, 17 ter, 17quater, 17 quinques e 17 sexies del T.U.L.P.S..

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL
04/07/2013

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessi entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni obblighi, sospensione o cessazione di attività o comportamenti, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00.= a € 500,00.= (pagamento in misura ridotta € 150,00.=).

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni di obblighi, prescrizioni e divieti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00.= a € 500,00.= (pagamento in misura ridotta € 166,00.=).

TITOLO SECONDO

Giochi leciti, sale gioco, attività di distribuzione e installazione videogiochi

Art. 10 -Definizioni

Per giochi leciti si intendono tutti i giochi quali le carte, la dama , gli scacchi e gli altri giochi di società, il biliardo, le bocce, il calcio balilla, il tavolo da ping pong e simili apparecchi e congegni non automatici.

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo si intendono quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro od in natura (art. 110 comma 5 del T.U.LL.P.S.).

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e come tali idonei al gioco lecito (di seguito denominati videogiochi), si intendono quelli che:

- obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art.14 bis comma 4 del D.P.R. n. 640/72 e s.m.i., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronici, nei quali gli elementi di abilità e trattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non sia superiore ad un euro, la durata minima della partita non è inferiore a 4 secondi e le vincite in denaro distribuite non siano superiori a 100 euro, erogata dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche (art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.LL.P.S.).
- facenti parte della rete telematica di cui all'art. 1 bis comma 4 del D.P.R. n. 640/72 e s.m.i., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. (art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.LL.P.S.)

Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito anche:

- quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica (art. 110 comma 7 lettera a) del T.U.LL.P.S.)
- quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore (art. 110 comma 7 lettera b) del T.U.LL.P.S.).

Art. 11 – Giochi leciti ed installazione di videogiochi in esercizi pubblici

Lo svolgimento di giochi leciti e l'installazione e la gestione diretta ed indiretta di videogiochi in esercizi pubblici, diversi dalle sale gioco, e nei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è assoggettata ad alcun obbligo.

Devono essere rispettate le disposizioni sul numero massimo di apparecchi installabili, sull'esposizione dei titoli informativi, sul rispetto della disciplina degli orari di esercizio che dovrà coincidere con l'orario massimo praticato dal pubblico esercizio, salve diverse disposizioni dettate con apposita ordinanza.

Art. 12 – Esercizio di giochi leciti in esercizi commerciali

L'installazione di videogiochi negli esercizi commerciali, sulle aree aperte al pubblico, in circoli privati e sedi delle associazioni (art. 86 comma 3 del T.U.LL.P.S), è sottoposta a SCIA ai sensi. e dell'art. 19 della legge n. 241/90.

La SCIA, da inoltrarsi a mezzo PEC mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dalla Struttura Unica Decentrata, deve contenere le seguenti indicazioni:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL
04/07/2013

- generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge n.575/65 s.m.i. e dell'articolo 5 del presente Regolamento;
- dichiarazione che i locali sono provvisti del certificato di agibilità;
- dichiarazione che i locali sono in possesso dei titoli abilitativi alla costruzione (indicare n° e data dei titoli);
- dichiarazione di rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, eliminazione barriere architettoniche;
- il nominativo del distributore di videogiochi oppure del rivenditore degli stessi con gli estremi della propria autorizzazione abilitante per tale attività.

Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità e, per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno;
- planimetria dei locali in scala 1:100 riportante la risuddivisione degli spazi e con l'indicazione d'uso interno degli stessi;
- il numero e la descrizione del tipo dei giochi e dei videogiochi, in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;
- copia dei nulla osta rilasciati dall'A.A.M.S.;
- relazione previsionale di impatto acustico prevista dalla zonizzazione acustica comunale.

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico-sanitari.

Devono essere rispettate le disposizioni sul numero massimo di apparecchi installabili, sull'esposizione dei titoli informativi, sull'esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti, sul rispetto della disciplina degli orari di esercizio, che dovrà coincidere con gli orari praticati dall'esercizio commerciale

E' vietato consentire l'utilizzo dei videogiochi di qualsiasi tipo ai minori di anni 14 se non accompagnati da familiari maggiorenni.

L'utilizzo dei videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18 e devono essere installati in una apposita area ben identificabile dagli avventori mediante installazione di idonei cartelli ben identificabili e leggibili.

Il diritto ad esercitare potrà essere revocato:

- qualora al titolare vengano a mancare, in tutto od in parte, i requisiti morali;
- per non aver provveduto ad ottemperare alle eventuali prescrizioni determinate dalle autorità competenti.
- la sospensione dell'attività può avvenire:
 - per inosservanza alle norme regolamentari;
 - per abuso da parte della persona autorizzata intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla legge o dall'autorità;
 - per mancato rispetto degli orari dichiarati.

Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità nei termini dalla medesima stabiliti, il diritto ad esercitare sarà revocato.

Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del T.U.L.L.P.S. .

Art. 13 - Esercizio dell'attività di sala pubblica da gioco.

Le sale pubbliche da gioco (o sale gioco) sono pubblici esercizi , sono allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti (dell'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S.).

L'apertura ed il trasferimento di sede sono sottoposti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90.

La SCIA, da inoltrarsi mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla Struttura Unica Decentrata, deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge n. 575/65 s.m.i. e dell'articolo 5 del presente Regolamento;
- dichiarazione che i locali sono provvisti del certificato di agibilità;
- dichiarazione che i locali sono in possesso dei titoli abilitativi alla costruzione (indicare n° e data dei titoli);
- dichiarazione di rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, eliminazione barriere architettoniche;
- gli orari di apertura che si intendo praticare;
- il nominativo del distributore di videogiochi oppure del rivenditore degli stessi con gli estremi della propria autorizzazione abilitante per tale attività.

Alla SCIA contestualmente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità e, per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno;
- planimetria dei locali in scala 1:100 riportante la risuddivisione degli spazi e con l'indicazione d'uso interno degli stessi;
- elenco contenente il numero e la descrizione del tipo dei giochi e dei videogiochi, in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;
- copia dei nulla osta per i videogiochi rilasciati dall'A.A.M.S.;
- relazione previsionale di impatto acustico in base alla zonizzazione acustica vigente nel territorio comunale.;
- atto di nomina della persona eventualmente delegata allo svolgimento dell'attività, contenente i dati anagrafici della stessa, la fotocopia del documento di identità, nonché la firma di accettazione dell'incarico.

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico-sanitari.

E' vietato consentire l'utilizzo dei videogiochi di qualsiasi tipo ai minori di anni 14 se non accompagnati da familiari maggiorenni.

L'utilizzo dei videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18 e devono essere installati in una apposita area ben identificabile dagli avventori mediante installazione di idonei cartelli ben identificabili e leggibili.

L'ingresso nell'area di cui al precedente comma è vietata ai minori di anni 18.

Devono essere tenuti in modo ben visibile:

- copia dei regolamenti vistati dal Responsabile SUAP,
- la Tabella dei Giochi Proibiti;
- la tabella dei prezzi e delle tariffe praticate;
- il divieto di fumare.

Il diritto ad esercitare potrà essere revocato:

- qualora al titolare vengano a mancare, in tutto od in parte, i requisiti morali;
- qualora vengano a mancare i requisiti oggettivi dei locali;
- per non aver provveduto ad ottemperare alle eventuali prescrizioni determinate dalle autorità competenti.

La sospensione dell'attività può avvenire:

- per motivi di ordine pubblico, sicurezza ed igiene;
- per inosservanza alle norme regolamentari;
- per abuso da parte della persona autorizzata, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalle leggi o dalle autorità.

Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità nei termini dalla medesima stabiliti, il diritto ad esercitare sarà revocato.

Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del T.U.LL.P.S. .

Art. 14 – Ubicazione delle sale gioco e caratteristiche dei locali

Le sale gioco si possono insediare in locali avente destinazione urbanistica commerciale, nel rispetto delle disposizioni edilizie, igienico-sanitarie, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed eliminazione barriere architettoniche.

L'accesso alle sale gioco deve avvenire dall'area pubblica ovvero da cancello pedonale o carraio insistente sulla pubblica via e non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati.

I locali devono essere adeguatamente sorvegliabili ed ispezionabili, in funzione di quanto previsto e prescritto nell'articolo 9 del presente Regolamento.

La verifica dovrà essere effettuata da parte degli appartenenti al SUAP prima che inizi l'attività e successivamente da parte degli organi di Polizia Locale, anche con periodicità.

Nei locali di esercizio dell'attività devono essere previsti due o più servizi igienici:

- almeno uno riservato al personale dipendente (qualora non superi le tre unità, titolari o soci compresi), composto da bagno ed antibagno; quest'ultimo potrà essere utilizzato anche come spogliatoio qualora la sua superficie totale non sia inferiore a metri quadrati tre;
- gli altri riservati alla clientela divisi per sesso con almeno uno fruibile da parte di persone diversamente abili.

I locali che si intendono utilizzare devono essere idoneamente strutturati al fine di tutelare l'ambiente esterno e l'ambiente interno dall'inquinamento acustico. A tal fine risulta obbligatorio allegare alla SCIA di apertura o di trasferimento una relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95, alla legge regionale n. 13/2001 ed alla D.G.R. n. VII/8313 del 2002 in base alla zonizzazione acustica vigente nel territorio comunale.

La dotazione minima di parcheggi è stabilita negli strumenti urbanistici vigenti. Non è ammessa l'apertura di sale gioco in locali con destinazione commerciale esistente alla data di approvazione del presente regolamento ubicati in vie pubbliche che non consentono la sosta..

In sede di istruttoria vi è la possibilità di richiedere all'interessato certificazioni relative agli aspetti statici dell'edificio, qualora l'insediamento della sala giochi sia previsto ai piani rialzati o superiori.

Deve essere sempre garantita l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone diversamente abili. All'interno delle sale gioco è ammesso lo svolgimento dell'attività di vendita, anche di generi alimentari, mediante distributori automatici, nel rispetto della disciplina commerciale vigente, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 6/2010 e con i vincoli di cui all'art. 68 comma 4 lettera a) della legge regionale medesima.

Con apposito atto il Sindaco può stabilire dei limiti di distanza ai fini di tutela degli interessi collettivi fra le sale gioco e:

- gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati;
- le strutture ospedaliere, case di riposo e simili;
- i luoghi di culto;
- i centri giovanili o di aggregazione sociale.

Le distanze di cui al precedente comma devono essere calcolate utilizzando il sistema del percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Strada.

Non possono essere introdotti limiti di distanza aventi finalità di limitazione della concorrenza.

I limiti di cui sopra non si applicano alle sale gioco inserite in esercizi pubblici di somministrazione od in esercizi commerciali già esistenti.

Art. 15 - Attività di distribuzione di apparecchi e congegni di intrattenimento

L'attività di distribuzione di videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.LL.P.S. è sottoposta a SCIA (art. 86 comma 3 del T.U.LL.P.S.) ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90.

La SCIA, da inoltrarsi mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla Struttura Unica Decentrata, deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge n. 575/65 s.m.i. e dell'articolo 7 del presente Regolamento;
- l'ubicazione dei locali se viene svolta l'attività di deposito o laboratorio di manutenzione e/o riparazione.

Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità e, per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno;
- copia dei nulla osta per gli apparecchi e congegni rilasciati dall'A.A.M.S;
- SCIA regionale nel caso di contestualità con l'attività di deposito, manutenzione e/o riparazione.

In tal caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione che i locali sono provvisti del certificato di agibilità;
- dichiarazione che i locali sono in possesso dei titoli abilitativi alla costruzione (indicare n° e data dei titoli);
- dichiarazione di rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, eliminazione barriere architettoniche;

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL
04/07/2013

In caso di modifica dell'attività o cessazione della stessa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento

Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del T.U.LL.P.S..

TITOLO TERZO

Norme finali

Art. 16 – Disciplina degli orari di esercizio

Gli orari per l'esercizio dei giochi leciti, degli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.LL.P.S. e delle sale pubbliche da gioco, sono determinati dal Sindaco nel rispetto delle procedure dettate dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

Vi è la facoltà da parte del Sindaco di ridurre la fascia oraria di esercizio qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti od affollamenti pericolosi nonché disturbo della quiete pubblica.

Gli orari prescelti dovranno essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposito cartello sugli ingressi e nelle aree di installazione dei videogiochi.

Art. 17 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata all'articolo 1.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da 19 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 legge n. 241/1990 e relativo "*Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi*", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Allegato alla Delibera di:

Deliberazione Consiglio Comunale N. 42 del 04/07/2013

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMPETENZE E PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DEI GIOCHI LECITI.

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 28/06/2013

IL RESP. AREA POLIZIA LOCALE

F.TO RAG. MANDUCI ROBERTO

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 28/06/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to ING. POLLONI FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 17/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAGANO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune in data 17/07/2013 n. pubblicazione 542, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE
